



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI,
TOSATO e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2017

Ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace
e delega al Governo per la sua attuazione

ONOREVOLI SENATORI. - Valorizzare le proprie radici geografiche può significare anche dedicare un periodo della propria vita al territorio di appartenenza durante il quale svolgere forme di servizio civile o militare. Tale spirito di servizio è stato splendidamente incarnato da specialità come quella degli alpini, campioni di solidarietà e spesso primi soccorritori in tutte le occasioni in cui l'Esercito è stato chiamato ad intervenire per fronteggiare gli effetti di gravi calamità naturali, come successe nel disastro del Vajont o nel Friuli terremotato.

In funzione degli stessi scopi è stata creata la Protezione civile, che gran giovamento potrebbe trarre dalla disponibilità di un più ampio bacino di giovani addestrati e disponibili.

Dopo il conferimento al Governo, avvenuto con l'approvazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, della delega a disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio con volontari di truppa, sospendendo la leva in tempo di pace e conseguentemente anche il servizio civile obbligatorio alternativo, quel senso di appartenenza al territorio che si percepiva precedentemente è in parte venuto a scemare.

Analogamente, le pur lodevoli misure con cui è stato istituito, attraverso la legge 6 marzo 2001, n. 64, il servizio civile volontario, certamente non hanno rinsaldato quel desiderio di appartenenza al gruppo che in molti tuttora associano al periodo vissuto con i commilitoni durante la leva o comunque nelle forme alternative al servizio militare.

Oggi accade invece che spesso scelte di ferma militare o civile volontaria rispondano a ragioni che poco hanno a che fare con la

solidarietà o l'appartenenza al territorio, configurandosi piuttosto, senza nulla togliere peraltro all'ottimo servizio che viene prestatato, come opportunità di impiego per chi non trova diversamente occupazione.

Con il presente disegno di legge si propone quindi di ripristinare un periodo di ferma obbligatoria, quantificato in otto mesi, con l'obiettivo di ricostruire una cultura della solidarietà e per rispondere altresì ad alcuni bisogni primari del territorio, soprattutto in situazioni in cui dovessero manifestarsi necessità particolari, dando modo a tutti di rendersi utili alla società nell'ambito per il quale ognuno si sente più portato: la protezione civile o la difesa militare. Si intende altresì fornire alle Forze armate un bacino più ampio di riserve mobilitabili, qualora la situazione internazionale non accenni a migliorare e risulti invece indispensabile affiancare ai professionisti attuali, di cui peraltro dovrebbe essere ridotto in modo consistente il numero, una più vasta platea di persone che abbiano svolto un servizio militare addestrativo di base.

La scelta tra servizio civile o militare, prevista in maniera paritaria per gli uomini e le donne, potrà essere fatta da ciascun cittadino prima dello svolgimento della prestazione, da assolversi nel periodo di tempo tra la maggiore età e il compimento dei ventotto anni, compatibilmente con il percorso scolastico ed universitario dei giovani, esattamente come accadeva fino al 2005.

Se per la scelta del servizio militare si dovrà valutare anche il mantenimento delle diverse opportunità di ferma in vigore al momento dell'emanazione della presente legge, conservando quelle che occorrono per le eventuali missioni oltremare, per

quanto riguarda il servizio civile questo dovrà essere svolto presso le associazioni nazionali o locali accreditate di protezione civile, secondo modalità da disciplinare con i decreti delegati.

Il servizio civile o militare sarà svolto nel territorio della propria regione in modo da dare forza al territorio di appartenenza attraverso la messa a disposizione di energie umane che già vi risiedono. Relativamente al servizio di protezione civile, si prevede di affidare alle regioni geograficamente

competenti la determinazione dei criteri cui dovrà attenersi la formazione dei giovani cittadini che opteranno per il servizio civile.

Al Governo spetta anche il compito di determinare la retribuzione ed il trattamento pensionistico relativo al periodo di prestazione del servizio civile o militare. In relazione, infine, alla copertura finanziaria della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo nazionale per il servizio civile o militare obbligatorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di realizzare i valori di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio militare o civile obbligatorio, quale modalità di contributo alla difesa dello Stato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il servizio militare o civile obbligatorio è prestato, su base regionale, in uno dei seguenti settori, a scelta:

- a) difesa;
- b) protezione civile.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Tutti i cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra il diciottesimo e il ventottesimo anno di età, hanno l'obbligo di svolgere il servizio militare o civile, senza pregiudizio per l'acquisizione dei titoli di studio superiore ed universitario, alle condizioni e nelle forme indicate dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 3.

2. La durata del servizio militare o civile obbligatorio è di otto mesi.

3. Il periodo svolto per il servizio militare o civile è considerato ai fini pensionistici secondo i parametri stabiliti dai decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).

Art. 3.

(Delega al Governo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la riattivazione del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire ai cittadini di esprimere la preferenza per uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge;

b) permettere ai cittadini di prestare il servizio militare o civile obbligatorio presso le regioni di residenza;

c) dividere le unità ed i reparti militari destinati ad impieghi operativi all'estero, riservati per quanto possibile ai volontari in ferma prolungata, da quelli adibiti al presidio del territorio, cui destinare i coscritti;

d) prevedere la consistente riduzione numerica del personale militare in ferma volontaria;

e) determinare la giusta retribuzione ed il trattamento pensionistico spettante a coloro che presteranno il servizio civile o militare obbligatorio, tenendo conto delle compatibilità macroeconomiche e delle norme vigenti prima della sospensione del servizio obbligatorio di leva;

f) indicare le cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile o militare obbligatorio o che ne motivano l'eventuale rinvio;

g) organizzare in tempo di pace la mobilitazione in caso di emergenza dei giovani ex coscritti cessati senza demerito dal servizio militare.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle fi-

nanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il sessantesimo giorno dalla loro ricezione.

3. I criteri per la formazione dei cittadini che optano per la forma di servizio obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono definiti dalle regioni in cui viene svolta la relativa prestazione, nel rispetto di quanto previsto dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per il servizio militare e civile obbligatorio, con una dotazione da determinare con la legge di bilancio.

